

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09293/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9293 del 2024, proposto da Jacopo Chiaramonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Jessica Rapisarda, Grazia Purello, Alessandra Torregrossa, Giuseppe Asaro, Angelo Liotta e Mariachiara Mollica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed

esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

- della graduatoria rettificata dei vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, pubblicata dalla PA in data 09/08/2024, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo esito prova;

- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catania, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo esito prova;

- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art.1, comma 4, della lex specialis nella parte in cui prevede che «a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti»; - del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente; -dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catania;

- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti, inviata in data 26 luglio u.s.;
- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catania, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errate e/o fuorviante;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 24 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 37, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 37, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in

possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione dei titoli di riserva dichiarati dall'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catania (Codice Concorso CT), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catania (Codice Concorso CT);

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catania, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, del Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati censurando le valutazioni della Commissione d'esame sotto molteplici profili.

In particolare, si contesta:

- il mancato riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale) inserito dalla ricorrente nella sezione errata del *format* di domanda;
- l'ambigua formulazione del quesito n. 30;
- la mancata assegnazione di due punti ulteriori per la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, da considerarsi titolo superiore rispetto alla laurea triennale;
- la mancata pubblicazione della graduatoria finale comprensiva di tutti i candidati idonei;
- le modalità con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria tra distretti;

Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il *fumus boni iuris*, limitatamente alla domanda di riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale), in quanto il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del *format* nulla più che una mera irregolarità - e, come tale, è valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio;

Ritenuto, di contro, che non sussista il *fumus boni iuris* in relazione agli ulteriori motivi di ricorso;

In particolare:

- il quesito contestato è il seguente: “*Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento*

giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii.? 1) La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata (risposta data dal ricorrente); 2) La potestà di polizia dei giudici; L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati" (risposta ritenuta corretta dalla commissione). In sintesi, ad avviso del ricorrente, la risposta prescelta dalla commissione sarebbe erronea, in quanto l'art. 13 in questione prevede un'eccezione (lo svolgimento del servizio militare) a tale esenzione. L'assunto non è condivisibile, giacché la risposta ritenuta corretta dalla commissione si riferisce, all'evidenza, esclusivamente alla materia disciplinata dall'art. 13 dell'ordinamento giudiziario (l'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati) e non a tutte le regole, ordinarie o derogatorie, applicabili alla fattispecie, come reso palese dalla totale sovrapposibilità della risposta *sub c)* con la rubrica dell'art. 13 ("*Esenzione da uffici e servizi pubblici*"). Inoltre, una risposta incompleta non è per ciò solo inesatta, laddove comunque congruente con il dato normativo. Da ultimo, non si può non osservare come, in questo caso, sia esclusa del tutto ogni possibilità di disorientamento del candidato, atteso che le altre risposte risultano del tutto avulse dalla previsione dell'art. 13 (cfr. TAR Lazio, IV ter, sent. nn. 16353/24, 16088/24 e 16208/24);

- appare altresì infondata la doglianza di parte ricorrente avente ad oggetto l'omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l'accesso al concorso, non potendo il titolo in questione, dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo "ulteriore" valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. TAR Lazio, IV ter, ord. nn. 3130/2024 e 3546/2024);

- risulta *prima facie* inoltre infondato il motivo di ricorso con cui si censura la mancata pubblicazione della graduatoria di tutti gli idonei, atteso che la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori, è conforme all'art. 19 del d.lgs. n.

33 del 2013, in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria;

- è infine sprovvisto di fumus boni juris il ricorso in relazione alla doglianza relativa alle modalità con cui l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento tra distretti; invero l'accertamento della legittimità della valutazione serbata dalla Commissione in relazione ai titoli posseduti e alla valutazione della prova scritta di parte ricorrente esclude, in capo alla stessa, l'interesse all'accoglimento del motivo afferente il provvedimento di scorrimento del 27 giugno; e ciò in quanto, indipendentemente dall'accoglimento dello stesso, è la stessa posizione in graduatoria conseguita dalla parte ricorrente, accertata nella sua legittimità, che, comunque, non le avrebbe consentito di collocarsi utilmente in occasione del citato scorrimento attesa la circostanza, riconosciuta dalla stessa parte ricorrente, che *“con lo scorrimento attuato dalla p.a. in data 27 giugno sono stati dichiarati vincitori e, dunque, immessi in servizio soggetti con punteggio ricompreso tra il 32,125 e 31,95”*, punteggi superiori a quello di 28,6 correttamente attribuito alla parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che dalla parziale fondatezza della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente discenda l'obbligo per le amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere al candidato la riserva discendente dal summenzionato titolo ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possano essere compensate, in ragione della parziale fondatezza del *fumus boni iuris*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO